

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 19 aprile 1991****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(91/249/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/248/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato un nuovo impiego dell'oligo-elemento-solfato ferroso, monoidrato; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questo impiego possa essere autorizzato in tutta la Comunità;

considerando che un apporto troppo elevato di vitamina A nell'alimentazione degli animali può avere degli effetti indesiderati sulla qualità della produzione animale; che perciò è necessario, nell'attesa che certi studi siano portati a termine, introdurre per gli alimenti dei tenori massimi corrispondenti ai bisogni effettivi di sostentamento e di produzione degli animali durante il periodo di finalizzazione;

considerando che in alcuni Stati membri l'impiego di vari additivi appartenenti ai gruppi degli antibiotici o degli agenti leganti è stato sperimentato con successo; che, in attesa che questi nuovi usi possano essere ammessi a livello comunitario, è opportuno autorizzarli provvisoriamente sul piano nazionale;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1991 e ne informano la Commissione.

Le disposizioni suddette devono recare un riferimento alla presente direttiva quando vengono adottate dagli Stati membri o devono essere accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

I. Nell'allegato I:

a) nella parte H, «Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», il testo della voce E 672, «1. Vitamina A», è sostituito dal seguente:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale e categoria di animali	Età massima	Tenore massimo UI/kg dell'alimento completo e della razione giornaliero	Altre disposizioni
«E 672	1. Vitamina A	—	Polli da ingrasso	—	13 500	Tutti gli alimenti ad eccezione degli alimenti per giovani animali
			Anatre da ingrasso	—	13 500	
			Tacchini da ingrasso	—	13 500	
			Agnelli da ingrasso	—	13 500	
			Suini da ingrasso	—	13 500	
			Vitelli da ingrasso	—	13 500	
			Bovini da ingrasso	—	25 000	Solo negli alimenti per allattamento
			Altre specie o categorie di animali	—	—	Tutti gli alimenti

b) nella parte I, «Oligo-elementi», sotto la voce E I «Ferro», il testo della colonna «altre disposizioni» per il «Solfato ferroso» monoidrato è sostituito dal seguente:

Numero CEE	Elemento	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo	Altre disposizioni
					Consentito: i) nel latte scremato in polvere denaturato e negli alimenti composti fabbricati a partire dal latte scremato in polvere sottoposto a denaturazione: — rispetto delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77 della Commissione, — indicazione, sull'etichetta, sull'imballaggio o sul recipiente del latte scremato in polvere denaturato, del quantitativo di ferro aggiunto espresso come elemento; ii) negli alimenti composti diversi da quelli di cui al punto i).»

2. Nell'Allegato II

a) nella parte A, «Antibiotici», è aggiunta la voce seguente:

Numero	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo mg/kg di alimento completo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'auto-rizzazione
29	Eftrotamicina	$C_{59}H_{88}N_{20}O_{20}$	Suinetti Suini	4 mesi 6 mesi	4 4	8 6	— —	30. 11. 1991 30. 11. 1991

b) nella parte L, «Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti», è aggiunta la voce seguente:

Numero	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo mg/kg di alimento completo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'auto-rizzazione
1	Aluminati di calcio sintetico	Miscugli di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51 % di Al_2O_3 Tenore massimo in molibdenio: 20 mg/kg	Pollame, conigli e suini	—	—	20 000	Tutti gli alimenti	30. 11. 1991